Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 14 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1883.

Modificazione della denominazione del comune di Massino in « Massino Visconti ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Massino chiede, in esecuzione della deliberazione 8 giugno 1935-XIII, l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in « Massino Visconti »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Novara in adunanza del 10 settembre 1942-XX;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Massino, in provincia di Novara, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Massino Visconti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1943-XXI

Atti del Governo, registro 459, *foglio* 27. — MANCINI

LEGGE 28 giugno 1943-XXI, n. 609.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 10 marzo 1943-XXI, n. 86, concernente diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1943-XXI, n. 86, concernente diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare, con la seguente modificazione:

All'art. 14, comma secondo, le parole: « nell'ammenda », sono sostituite con le parole: « nella multa ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1943-XXI, n. 610.

Miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza, e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma primo, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo dell'assegno temporaneo di guerra stabilito dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1414, a favore sia dei dipendenti statali di grado non superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico od equiparato, oppure forniti di trattamento non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo, sia dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto ed, in genere, dei personali statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, nonchè dei dipendenti dai predetti personali, è aumentato del 125 per cento.

Detto assegno temporaneo di guerra è concesso, nell'importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, oppure forniti di trattamento economico superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo.

Per l'attuazione del presente articolo va osservato il disposto dagli articoli 2, 3, 6, 7 e 8 del citato Regio decreto-legge n. 646.

Art. 2.

L'importo dell'assegno supplementare temporaneo concesso con l'art. 9 del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, è elevato al 30 per cento dell'ammontare della pensione o dell'assegno, esclusi i caroviveri.

I limiti di lire 6000 annue lorde per le pensioni od assegni diretti e di lire 4800 annue lorde per le pensioni od assegni di riversibilità, stabiliti dal ricordato art. 9 per la concessione del predetto assegno supplementare temporaneo, sono elevati, rispettivamente, a lire 8400 ed a lire 7200 annue lorde, esclusi i caroviveri.

Nei riguardi dei titolari di pensioni od assegni superiori a lire 8400 ma non a lire 10.920 annue lorde (esclusi i caroviveri) se diretti, e superiori a lire 7200 ma non a lire 9360 annue lorde (pure esclusi i caroviveri) se di riversibilità, l'assegno supplementare temporaneo è concesso in somma pari alla differenza, rispettivamente, fra gli indicati importi di lire 10.920 e di lire 9360 e quello della pensione o dell'assegno.

Per l'attuazione del presente articolo va osservato il disposto degli ultimi due commi dell'art. 9 e degli ultimi tre commi dell'art. 10 dello stesso R. decreto-legge n. 646.

Art. 3.

L'importo dell'aggiunta di famiglia concessa coll'articolo 5 del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato od equiparato è elevato a quello dell'aggiunta di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941-XIX, per il rimanente personale di ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C*.

Per i personali non di ruolo, contrattisti, sussidiari e gli altri considerati nei commi secondo e terzo dell'art. 4 del citato R. decreto-legge n. 646 la misura del trattamento di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941-XIX è aumentata del 50 per cento, ferma la limitazione sancita dal richiamato terzo comma.

Art. 4.

L'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione dell'assegno, concessi ai sensi del precedente art. 1, non sono cumulabili:

a) col trattamento economico giornaliero di guerra previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri, dal Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943-XXI, n. 507;

b) col trattamento analogo determinato in provvedimenti di militarizzazione;

c) con la indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza stabilita dal Regio decreto-legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 22;

d) con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498, recante provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

Nei casi in cui il trattamento considerato alla lettera *b*) risultasse di importo inferiore a quello del premio speciale istituito a favore del personale militare delle Forze armate dello Stato, che non beneficia di trattamento economico di guerra, con la legge 24 marzo 1942-XX, n. 399, aumentato dell'assegno o della maggiorazione di assegno di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà attribuita a conguaglio la differenza a titolo di assegno temporaneo di guerra.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 3 sono estese, in quanto applicabili e salva l'osservanza del precedente art. 4, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Opere nazionali e gli altri enti, istituti, società ed aziende, considerati nel primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli stessi articoli 1 e 3 con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Salva l'applicazione del precedente comma secondo, resta fermo il divieto di cui al terzo comma del citato art. 11.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 6.

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio fuori del territorio del Regno.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1943-XXI e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra; peraltro l'aumento dell'assegno supplementare temporaneo concesso col precedente art. 2 è dovuto a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1943-XXI.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. **611**.

Ruoli transitori del personale civile tecnico per il servizio aerologico del traffico aereo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1929-VII, n. 1284, riguardante gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica;

Vista la legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900, che istituisce le categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel Corpo del genio aeronautico;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli civili dei geofisici, degli assistenti di aerologia e dei cartografi aerologisti della Regia aeronautica di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 27 giugno 1929-VII, n. 1284, conservati transitoriamente ai sensi dell'art. 4 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900, sono ridotti alla consistenza numerica e di grado risultante dalle seguenti tabelle:

TABELLA N. 1

Geofisici (gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Geofisico direttore	1
7°	Geofisico capo	4
8°	Geofisico principale	5
9°	Geofisico	1
		11

TABELLA N. 2

Assistenti di aerologia (gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Assistente capo	2
9°	Primo assistente	2
10°	Assistente	3
		7

TABELLA N. 3

Cartografi aerologisti (gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Cartografo capo	1
9°	Primo cartografo	2
10°	Cartografo	3
		6

Art. 2.

I ruoli di cui al precedente art. 1 sono ad esaurimento rispetto ai personali che ne fanno attualmente parte.

I posti che successivamente si renderanno vacanti saranno portati in diminuzione negli organici come sopra risultanti a partire dai gradi iniziali.

Art. 3.

Le norme transitorie d'avanzamento stabilite dal R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, sono estese alle promozioni al grado 7° da conferire nel ruolo dei geofisici.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. **612**.

Sostituzione di un componente del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, riguardante la costituzione del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Vista la proposta della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori per la sostituzione del compo-

nente il predetto Comitato dott. Nicola Bozzi con il funzionario confederale avv. Fortunato Romano;

Visto l'art. 78 delle « Norme per la disciplina delle requisizioni », approvate con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Fortunato Romano, funzionario confederale, è nominato componente il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative alla applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni, in sostituzione del dott. Nicola Bozzi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 giugno 1943-XXI, n. 613.
Dichiarazione dello stato di guerra dei territori delle regioni Lucana e Campana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle disposizioni dell'anzidetta legge di guerra a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, nei territori dello Stato;

Visto il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, concernente la modificazione dei limiti del territorio metropolitano dello Stato dichiarato in stato di guerra;

Visto il R. decreto 29 novembre 1941-XX, n. 1340, concernente la dichiarazione dello stato di guerra della parte del territorio delle provincie di Napoli, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria non compresa nell'articolo unico del R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio della regione Lucana non compreso nella lettera *b*) dell'articolo unico del R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, e il territorio della regione Campana non compreso nel R. decreto 29 novembre 1941-XX, n. 1340, sono dichiarati in stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI.
Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, e l'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, concernenti l'ordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1941-XIX, registro 5 Lavori pubblici, foglio 31, con cui venne nominato membro del Consiglio medesimo il cav. di gran croce dottore Francesco La Farina nella sua funzione di direttore generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie;

Ritenuto che, a decorrere dal 12 aprile 1943-XXI il cav. di gr. cr. dott. Francesco La Farina medesimo ha cessato da tale funzione ed è stato sostituito dal cav. di gr. cr. dott. Pietro D'Angelo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 12 aprile 1943-XXI il cav. di gr. cr. dott. Pietro D'Angelo è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada in sostituzione del cav. di gr. cr. dottore Francesco La Farina, nella sua funzione di direttore generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1943-XXI
Registro 12 *Lavori pubblici, foglio* 134. — CASTELNUOVO

(2386)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 febbraio 1943-XXI.

Conferma, decadenza e riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 65, sulla composizione del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le variazioni verificatesi nella composizione del Gran Consiglio del Fascismo, del Consiglio nazionale del P.N.F. e del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modifiche circa la qualifica di Consigliere nazionale nei riguardi dei sottoindicati fascisti:

Giacomo Acerbo, barone dell'Aterno: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI, è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Ministro per le finanze e, come tale, di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, per effetto della carica;

Umberto Aiello: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

Umberto Albini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI gli è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno e, per effetto della carica, anche quale componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Domenico Arcidiacono: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alle comunicazioni;

Emilio Arlotti: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Guido Asinari di San Marzano: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Ennio Barberini: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI decade da Consigliere nazionale per la qualità di Vice segretario del P.N.F. e, come tale, di componente del Direttorio nazionale del P.N.F., restando confermato quale Ispettore del P.N.F.;

Giuseppe Bastianini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI, è confermato nella qualità di Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, cessando per la qualità di Ispettore del P.N.F. per la Dalmazia dal 17 febbraio 1943-XXI;

Zenone Benini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Ministro per i lavori pubblici;

Giovan Battista Bibolini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Antonio Bifani: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Carlo Alberto Biggini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale Ministro per l'educazione nazionale e, come tale, per effetto della carica, di Membro del Gran Consiglio del Fascismo e di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Franco Bogazzi: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Pietro Bolzon: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Alessandro Bonamici: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Antonio Bonino: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Oreste Bonomi: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale per la carica di Ministro per gli scambi e per le valute;

Rodolfo Borghese: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Giuseppe Bottai: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade dalla carica di Consigliere nazionale per la qualità di Ministro per l'educazione nazionale ed anche, come tale, di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F. e di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, per effetto della carica. A decorrere dalla stessa data è confermato nella predetta qualifica per le qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, per un triennio, e di componente della Corporazione della professione e delle arti, in rappresentanza del P.N.F.;

Alessandro Brizi: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Alfredo Bruchi: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Giuseppe Bruni: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Guido Buffarini Guidi: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno. A decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade dalla qualità di Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno e, come tale, anche quale componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F., restando confermato per la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo per un triennio;

Vincenzo Buronzo: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Alberto Calza Bini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Massimo Capialbi: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Luigi Capri Cruciani: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Galeazzo Ciano conte di Cortellazzo e di Buccari: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la qualità di Ministro per gli affari esteri e, come tale, anche di Membro del Gran Consiglio del Fascismo per effetto della carica. Dalla stessa data gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo per un triennio;

Livio Ciardi: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Carlo Costamagna: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Attilio De Cicco: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI decade da Consigliere nazionale per la qualità di componente del Direttorio nazionale, restando confermato quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. per la carica di Segretario generale degli italiani all'estero;

Antonio d'Este: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Edmondo Del Bufalo: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Riccardo Del Giudice: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato all'educazione nazionale;

Antonio Del Grosso: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Augusto De Marsanich: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato alle comunicazioni;

Alfredo De Marsico: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è nominato nella qualità di Consigliere nazionale per la carica di Ministro di grazia e giustizia, e, come tale, di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, per effetto della carica;

Guido Donegani: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Gian Giuseppe Durini Monza: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Carlo Fabrizi: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alla agricoltura e foreste;

Vittorio Umberto Fantucci: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Neri Farina Cini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Mario Farnesi: a decorrere dal 19 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale per la carica di Vice segretario del P.N.F. e, come tale, anche quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Carlo Favagrossa: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale per la carica di Ministro per la produzione bellica, cessando per la qualità di Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Saverio Fera: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente della Corporazione delle professioni e delle arti, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, cessando per la qualità di componente della medesima Corporazione in rappresentanza del P.N.F.;

Franco Ferretti di Castelferretto: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Olao Gaggioli: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Enzo Galbiati: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.;

Alessandro Ghigi: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Sandro Giuliani: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Francesco Giunta: a decorrere dal 17 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Ispettore del P.N.F. per la Dalmazia;

Giuseppe Gorla: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Ministro per i lavori pubblici restando confermato per la qualità di componente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità, in rappresentanza del P.N.F.;

Dino Grandi conte di Mordano: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Ministro per la grazia e giustizia e di Membro del Gran Consiglio del Fascismo — per effetto della carica — restando confermato per la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, per un triennio e quale Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Bernardo Gusatti Bonsembiante: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro.

Andrea Ippolito: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI decade da Consigliere nazionale per la qualità di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Mario Iannelli: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato alle comunicazioni;

Giovanni Host Venturi: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la qualità di Ministro per le comunicazioni restando confermato quale componente della Corporazione delle comunicazioni interne, in rappresentanza del P.N.F.;

Ferruccio Lantini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente della Corporazione della previdenza e del credito, in rappresentanza del P.N.F., cessando per la qualità di componente della Corporazione della carta e della stampa;

Renato Macarini Carmignani: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Raffaele Manganiello: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, cessando per la qualità di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Giovanni Marinelli: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato alle comunicazioni, restando confermato per la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo per un triennio;

Giuseppe Mazzini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Bruno Mendini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente della Corporazione del legno, in rappresentanza degli artigiani, cessando per la qualità di componente della Corporazione medesima in rappresentanza del P.N.F.;

Giovanni Milani: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Eugenio Morelli: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Giacinto Motta: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Sergio Nannini: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato all'agricoltura e le foreste;

Giuseppe Palladino: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI gli è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di segretario federale « comandato »;

Francesco Paoloni: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Michele Pascolato: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato all'agricoltura e le foreste;

Alessandro Pavolini: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Ministro per la cultura popolare ed anche, come tale, di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F. e di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, per effetto della carica, restando confermato quale componente della Corporazione della carta e della stampa, in rappresentanza del P.N.F.;

Domenico Pellegrini Giampietro: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F. A decorrere dal 30 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale segretario federale di Napoli. A decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per le predette cariche restando confermato quale Sottosegretario di Stato alle finanze e quale componente della Corporazione della previdenza e del credito;

Ludovico Pellizzari: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Camillo Pellizzi: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista;

Antonio Pesenti: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Giuseppe Peverelli: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alle comunicazioni;

Gaetano Polverelli: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale Ministro per la cultura popolare e, come tale, per effetto della carica, di Membro del Gran Consiglio del Fascismo e di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F. cessando per la qualità di Sottosegretario di Stato alla cultura popolare;

Mario Racheli: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Carlo Ravasio: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale per la carica di Vice segretario del P.N.F. e, come tale, anche quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Raffaello Riccardi: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Ministro per gli scambi e per le valute restando confermato quale componente della Corporazione del legno, in rappresentanza del P.N.F.;

Renato Ricci: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Mi-

nistro per le corporazioni e, come tale, per quella di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F. e di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, restando confermato quale componente della Corporazione della siderurgia e metallurgia in rappresentanza del P.N.F.;

Renato Rinaldi: a decorrere dal 15 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alla cultura popolare;

Guido Rispoli: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato all'educazione nazionale;

Amilcare Rossi (medaglia d'oro): a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Edoardo Rotigliano: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Luigi Russo: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Francesco Sacco: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Enrico Santamaria: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente della Corporazione della carta e della stampa, in rappresentanza dei professionisti e degli artisti, cessando per la qualità di componente della Corporazione delle comunicazioni interne;

Luigi Scarfiotti: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI gli è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alle comunicazioni;

Carlo Scorza: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Vice segretario del P.N.F. e, come tale, quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F. A decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI resta confermato per la carica di Vice segretario del P.N.F. e di componente del Direttorio nazionale del P.N.F. decadendo per la qualità di componente della Corporazione della siderurgia e metallurgia;

Antonio Scuero: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato alla guerra;

Saverio Siniscalchi: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI gli è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale quale segretario federale di Napoli e componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Antonio Sorice: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI gli è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di Sottosegretario di Stato alla guerra;

Spadafora Gutierrez duca di Spadafora: a decorrere dal 13 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato all'agricoltura e le foreste;

Alessandro Tarabini: a decorrere dal 19 dicembre 1942-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale per la carica di Vice segretario del P.N.F. e, come tale, anche quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Carlo Tiengo: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI gli è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale quale Ministro per le corporazioni e, come tale per effetto della carica, di Membro del Gran Consiglio del Fascismo e di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Antonio Trapani Lombardo: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI decade da Consigliere nazionale perchè nominato Senatore del Regno;

Mario Zamboni: a decorrere dal 6 febbraio 1943-XXI è confermato nella qualità di Consigliere nazionale quale componente della Corporazione del mare e dell'aria, in rappresentanza degli industriali, cessando per la qualità di componente della Corporazione della previdenza e del credito.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2397)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 aprile 1943-XXI.

Cessazione e conferma nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto in data odierna relativo alla cessazione dalla carica di componenti del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Decreta:

I seguenti fascisti cessano dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la sola qualità di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.:

Mario Farnesi, Carlo Ravasio, Carlo Scorza, Alessandro Tarabini, Carlo Alberto Biggini, Gaetano Polverelli, Tullio Cianetti, Umberto Albini, Enzo Galbiati, Alessandro Bonamici, Antonio d'Este, Sandro Giuliani, Saverio Siniscalchi, Umberto Ajello, Antonio Bonino, Franco Bogazzi, Antonio Maria Del Grosso, Franco Ferretti di Castelferretto, Olao Gaggioli.

Il fascista Salvatore Gatto cessa dalla qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente del Direttorio nazionale del P.N.F. restando confermato per la qualità di segretario federale di Palermo.

Roma, addì 25 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(2398)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 aprile 1943-XXI.

Conferma e riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna concernente la nomina dei componenti il Direttorio nazionale del P.N.F.;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le variazioni apportate nella composizione del Consiglio nazionale del P.N.F.;

Decreta:

Sono apportate le seguenti variazioni circa la qualifica di Consigliere nazionale nei confronti dei seguenti fascisti:

Antonio Aghemo, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Giuseppe Cabella, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Tullio Cianetti, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di Ministro per le corporazioni;

Umberto Albini, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno;

Alfredo Cucco, gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di Vice segretario del P.N.F.;

Renato Della Valle, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Vice segretario del P.N.F.;

Fernando Feliciani, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Enzo Galbiati, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di Capo di S. M. della M.V.S.N.;

Leonardo Gana, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Vice segretario del P.N.F.;

Luigi Emanuele Gianturco, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Luigi Molino, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Sergio Nannini, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Franz Pagliani, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Gaetano Polverelli, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di Ministro per la cultura popolare;

Alessandro Tarabini, gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Vice segretario del P.N.F.

Roma, addì 25 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(2399)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 aprile 1943-XXI.

Conferma e decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le variazioni disposte nella composizione del Consiglio nazionale del P.N.F. e delle Corporazioni;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modifiche circa la qualità di Consigliere nazionale nei confronti dei seguenti fascisti:

Tullio Cianetti, a decorrere dal 19 aprile 1943-XXI gli viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale in dipendenza della carica di Ministro per le corporazioni e, come tale, per effetto della carica stessa, anche per la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo e di componente di diritto del Consiglio nazionale del P.N.F. cessando quale Sottosegretario di Stato per le corporazioni;

Carlo Scorza, a decorrere dal 19 aprile 1943-XXI gli viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale per la carica di Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, e, come tale, anche per la carica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, cessando per la qualità di Vice segretario del P.N.F.;

Carlo Tiengo, a decorrere dal 19 aprile 1943-XXI decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di Ministro per le corporazioni e, come tale, per effetto della carica, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo e di componente di diritto del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Aldo Vidussoni, a decorrere dal 19 aprile 1943-XXI decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato e, come tale, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Roma, addì 25 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(2400)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 maggio 1943-XXI.
Riconoscimento giuridico dell'Associazione d'arma « Reggimento fanti d'Italia ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la proposta del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, circa il riconoscimento all'Associazione d'arma « Reggimento fanti d'Italia » della capacità giuridica ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1779, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XII, n. 2244;
Viste le leggi anzidette;

Decretano:

E' riconosciuta all'Associazione d'arma « Reggimento fanti d'Italia » la capacità di acquistare, alienare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti o donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dall'Associazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI — ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI
Registro 13 *Finanze, foglio* 48. — LESEN

(2491)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1943-XXI.
Agevolazioni tributarie a favore dei comuni di Augusta e di Marsala.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, concernente agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di Augusta e di Marsala, danneggiati dalle offese belliche, sono accordate le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI.

Art. 2.

Per ottenere lo sgravio a titolo di sfitto parziale, nei casi in cui questo abbia avuto inizio anteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori di fabbricati devono presentare apposita domanda, entro il termine del 31 ottobre 1943-XXII, al competente Ufficio distrettuale delle imposte. Negli altri casi la domanda deve essere presentata dai possessori entro il termine di centoventi giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato in tutto o in parte.

Analoga domanda dovrà essere presentata entro il termine di centoventi giorni dal compimento dell'anno, durante il quale il fabbricato rimase parzialmente non affittato, se lo sfitto riguarda non meno della metà del reddito del fabbricato stesso, ovvero dal compimento del periodo non inferiore al semestre, se lo sfitto riflette tutto il fabbricato.

Art. 3.

Ai fini della revisione straordinaria, con decorrenza dal 1° luglio 1943-XXI, dei redditi di ricchezza mobile di categoria *B* e C^1, dell'imposta sul patrimonio, nonchè degli abbonamenti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 3, 5 e 7 del citato decreto-legge, i contribuenti interessati devono presentare le relative domande entro il termine del 31 ottobre 1943-XXI.

Entro lo stesso termine devono essere prodotte le domande per ottenere la revisione straordinaria ai fini dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge, con decorrenza dal 1° luglio 1943-XXI, qualora l'imposta medesima sia applicata in base a redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Allo sgravio delle imposte, sovrimposte, nonchè dei tributi e contributi applicati da qualsiasi ente in base al reddito imponibile dei fabbricati, di cui, al terzo comma dell'art. 2, a quello mobiliare previsto dal secondo comma dell'art. 3 e delle imposte di cui al successivo art. 4 del predetto decreto-legge, si provvede in base alle domande prodotte per le suaccennate rispettive imposte.

Art. 5.

Per gli appartamenti demoliti o comunque resi inabitabili a seguito delle offese belliche, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo previsto dall'art. 8 del citato decreto-legge ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Art. 6.

Per gli appartamenti forniti di mobili, che per effetto dello sfollamento non siano abitati, in modo permanente, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Il contribuente che ritorni ad abitare, anche saltuariamente, l'appartamento temporaneamente abbandonato ha l'obbligo di farne denunzia al Comune entro il termine di giorni 60 dal rientro, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. *n*) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

Art. 7.

Per gli appartamenti parzialmente sinistrati che continuino ad essere abitati è consentito lo sgravio parziale dell'imposta sul valore locativo per una quota pari al valore medesimo dei vani resi inabitabili.

Lo sgravio ha effetto dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Alla tassazione di detti vani sarà nuovamente provveduto appena gli stessi saranno rimessi in istato di abitabilità. A tale scopo i contribuenti devono presentare apposita denunzia al Comune non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle riparazioni eseguite, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931 IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. *n*), del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

Art. 8.

Per i cani, le vetture, i pianoforti, i biliardi, le macchine per caffè tipo espresso e le insegne che risultino distrutti o resi inservibili in dipendenza delle offese belliche, lo sgravio delle relative imposte previsto dall'art. 10 del citato decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, ha effetto dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.

Art. 9.

Lo sgravio dell'imposta di licenza previsto dall'art. 9 del predetto decreto-legge per gli esercizi che per effetto dei danni materiali subiti nei locali cesseranno ogni attività, decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Alla riapertura di detti esercizi dovrà applicarsi la tariffa prevista per la rinnovazione della licenza, ai sensi dell'art. 188 del citato testo unico per la finanza locale.

Art. 10.

Le domande dei contribuenti, intese ad ottenere gli sgravi di cui agli articoli 5, 8 e 9 del presente decreto dovranno essere prodotte al Comune entro centoventi giorni dal verificarsi del sinistro.

Art. 11.

Per ottenere l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati dalle offese belliche, i proprietari interessati devono presentare la denuncia nei sensi indicati dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138.

L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.

A tale scopo la denunzia deve essere corredata dei documenti da rilasciarsi dalle competenti autorità e dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonchè la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.

Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili è sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma, del citato testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175. Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti e ricostruiti, fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità; per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti, dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Art. 12.

Le domande di cui agli articoli precedenti devono essere presentate, a pena di decadenza, nei termini stabiliti col presente decreto, ai quali non è applicabile la proroga disposta coi decreti Ministeriali 16 giugno 1943-XXI, riguardante il comune di Marsala, e 1° luglio successivo, riguardante il comune di Augusta.

Roma, addì 5 luglio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2408)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Guardasigilli, con lettera in data 12 luglio 1943-XXI ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1943-XXI, n. 530, riguardante la istituzione presso la Corte Suprema di cassazione di una Sezione speciale promiscua.

(2433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche ai dati analitici del condimento tipo « C » di cui al decreto Ministeriale 31 marzo 1943-XXI relativo alla disciplina della produzione, confezione ed immissione al consumo dei condimenti.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste con riferimento al decreto Ministeriale 31 marzo 1943-XXI sulla disciplina della produzione, confezione ed immissione al consumo dei condimenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile u. s., a parziale modifica dei dati analitici del condimento tipo *C*, indicati nell'allegato 1 del suddetto decreto, ha stabilito quanto segue:

a) la percentuale di cloruro di sodio è portata dal 25 al 30 %;

b) i dati analitici per il condimento tipo *C* debbono intendersi « su sostanza secca ».

(2402)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Benevento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 18 giugno 1943-XXI, il fascista Saponaro Pasquale è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

(2342)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 18 giugno 1943-XXI, il fascista Zucchero Vincenzo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Salerno.

(2341)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	687100	Ferenzana Girolamo fu Luigi dom. in Valle di Cadore, ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare quale contabile del servizio postale, telegrafico, telefonico. . . . . L.	168 —

Roma, addì 22 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2286)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 743 del 2 luglio 1943-XXI relativo ai prezzi del tavolame prismato di larice

A completamento delle norme contenute nella circolare P. 216 del 12 gennaio 1942-XX, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 743 del 2 luglio c. a., ha stabilito che per il tavolame di larice prismato a larghezze fisse, possono essere praticati (rispetto al prezzo base del tavolame da cm. 16 in avanti, lunghezza m. 4) sovraprezzi non superiori a quelli fissati per il tavolame di abete e cioè:

per larghezza sino a cm. 15: L. 50 a mc.;
per larghezza da cm. 16 a 20: L. 75 a mc.;
per larghezza da cm. 21 a 25: L. 100 a mc.;
per larghezza da cm. 26 a 30: L. 125 a mc.;
per larghezza da cm. 31 a 35: L. 150 a mc.;
per larghezza da cm. 36 a 40: L. 175 a mc.

(2404)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 736 del 17 giugno 1943-XXI relativo ai prezzi del bitume di petrolio di distillazione

A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari P. 244 del 14 febbraio 1938 e P. 285 del 18 maggio 1938, che fissavano i prezzi massimi del bitume di produzione nazionale per uso stradale, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 736 del 17 giugno c. a. ha stabilito come appresso le quotazioni e le condizioni di vendita del bitume, sia per la merce di produzione nazionale che per quella d'importazione:

bitume di petrolio di distillazione (tipo stradale):
L. 355 al quintale per merce nuda;
L. 435 al quintale per merce in cilindri metallici, lordo per netto.

I cilindri metallici per bitume, a norma delle disposizioni contenute nella circolare P. 543 del 10 novembre 1942, sono soggetti al cauzionamento previsto di L. 100 cadauno per assicurarne il versamento, come rottame, all'Ente Distribuzione Rottami (Endirott).

I suddetti prezzi s'intendono per merce nazionalizzata (compresa imposta generale sull'entrata) resa franco raffineria produttrice o deposito importatore e vanno in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. Per la merce d'importazione i suddetti prezzi potranno essere applicati con effetto retroattivo limitatamente alle importazioni effettuate sui contingenti autorizzati per l'anno in corso

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere versate al fondo stabilizzazione prezzi olii lubrificanti, con le modalità che saranno precisate con successivo provvedimento, le differenze fra i prezzi come sopra fissati e i prezzi effettivi di costo dei bitumi importati e/o prodotti all'interno comunque estratti dai depositi doganali e/o dalle raffinerie nazionali.

Agli effetti di cui sopra, questo Ministero si riserva di stabilire il costo dei bitumi di produzione nazionale.

(2426)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso), San Buono (Chieti) e Senise (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Sentito il Partito Nazionale Fascista a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

cav. geom. Michelino Colasurdo fu Angelo Emanuele, per la Cassa comunale di credito agrario di Morrone del Sannio (Campobasso);

dott. Giuseppe Amicarelli fu Alfonso, per la Cassa comunale di credito agrario di San Buono (Chieti);

Vincenzo Marcone fu Filippo, per la Cassa comunale di credito agrario di Senise (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2309)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 13 luglio 1943-XXI - N. 129

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6797[illegible]
Haiti (I)	19 —	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	92,55
Id. 3,50 % (1902)	85,50
Id. 3 % lordo	70,80
Id. 5 % (1935)	87,40
Redimib. 3,50 % (1934)	77,75
Id. 5 % (1936)	92,425
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,325
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	98,25
Id. 5 % (1949)	93,20
Id. 5 % (15-2-50)	90,025
Id. 5 % (15-9-50)	90,575
Id. 5 % (15-4-51)	89,875

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Variante al concorso per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1943-XXI, col quale sono stati indetti i concorsi, per titoli, per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1943-XXI, concernente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti;

Decreta:

A modifica di quanto prescritto nel penultimo comma dell'art. 11 del decreto Ministeriale 26 marzo 1943-XXI, l'invio dei documenti per la partecipazione al concorso per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito, potrà essere effettuato direttamente al Ministero della guerra (Commissione reclutamento straordinario subalterni in servizio permanente) dalle famiglie o da persona di fiducia dei concorrenti, sia che questi si trovino fuori del territorio metropolitano sia che si trovino nel Regno. I documenti così inoltrati dovranno pervenire non oltre il 15 agosto 1943-XXI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra*
SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 24 *Guerra, foglio n.* 110. — CAVALLARI

(2410)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso ad otto posti di capomanipolo nella Milizia nazionale portuaria

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1649;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso straordinario ad otto posti di capomanipolo della Milizia nazionale portuaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST-VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1943-XXI
Bil. Comunicazioni, reg. 45 *Mar. Merc., fog.* 189. — LOMBARDO

Notificazione di concorso straordinario a otto posti di capo manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria.

Art. 1.

E' aperto un concorso, per titoli ed esame a otto posti di capo manipolo nella Milizia nazionale portuaria.

Il concorso avrà luogo a Roma alla data e nel luogo che saranno stabiliti con determinazione del Ministro per le comunicazioni e comunicati in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Per coseguire la nomina definitiva a capomanipolo in s.p.e. i vincitori del concorso dovranno compiere, con esito favorevole, un periodo di esperimento di mesi dodici. Coloro che al termine del predetto periodo di esperimento non venissero riconosciuti idonei saranno licenziati.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso:

a) i laureati degli istituti superiori navali, degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed equiparati, i laureati in ingegneria, matematica, fisica, chimica e giurisprudenza, scienze politiche e sociali, scienze politiche e amministrative, che abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio da ufficiale in una delle Forze armate e che non abbiano oltrepassato alla data di notificazione del concorso gli anni 35;

b) i diplomati capitani di lungo corso che, oltre a non aver superato il 35° anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di effettivo servizio nella Regia marina, e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 35° anno di età e abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio da ufficiale in una delle Forze armate.

Il limite di età di 35 anni è aumentato di quattro anni per coloro che risultino iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e che siano ufficiali di complemento della M.N.P. in servizio da almeno sei mesi presso reparti mobilitati di cinque anni per coloro:

1) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

3) che abbiano partecipato ad operazioni della guerra attuale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8, dovranno pervenire al Comando della Milizia nazionale portuaria Roma, via Tommaso Salvini 2, non oltre il 30° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dei documenti di cui all'art. 7, nonchè, secondo i casi, degli originali della patente o diploma di capitano di lungo corso, del diploma di laurea o copie autenticate rogate dal Regio notaio e debitamente legalizzate.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta, o che per tale data non fossero corredate della completa documentazione prescritta.

I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione compiuta su Regie navi.

I concorrenti dovranno, nel caso, indicare sulla domanda in quale delle lingue facoltative (francese, tedesca e spagnola) intendono sostenere le prove relative.

Art. 5.

L'ammissione al concorso dei concorrenti ufficiali di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è subordinata al nulla osta del competente Ministero.

Art. 6.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere iscritti al P.N.F.;

b) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani e appartenere alla razza ariana;

c) rivestire il grado di ufficiale inferiore nelle categorie del servizio permanente effettivo o del congedo, in una delle Forze armate dello Stato;

d) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione 35 anni di età salvo le eccezioni previste nell'art. 3;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare incondizionato la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti verranno sottoposti a Roma presso il Comando della Milizia nazionale portuaria, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

Contro il risultato di tale visita non saranno ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dei seguenti documenti oltre quelli indicati nel precedente art. 4:

1) copia dell'atto di nascita legalizzato;

2) certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio, legalizzato;

3) certificato di cittadinanza legalizzato;

4) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio, e attestante l'appartenenza al P.N.F. Tale documento deve indicare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o residenza abituale, legalizzato dal Prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

7) copia dello stato di servizio;

8) fotografia del concorrente, con la firma debitamente autenticata e legalizzata.

I certificati di stato libero, di cittadinanza, di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario, dovranno essere di data non anteriore a quello della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali ed impiegati di ruolo dello Stato, in servizio, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6; i concorrenti ufficiali di complemento della M.N.P. presenteranno la sola domanda.

Art. 8.

Il Ministro per le comunicazioni si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

I posti messi a concorso sono riservati per cinque ai concorrenti di cui alla lettera a) e per tre a quelli della lettera b) dell'art. 3 della presente notificazione.

In base ai risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati o diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati. Nella nomina a capomanipolo i candidati delle due distinte graduatorie saranno classificati promiscuamente.

Qualora il numero dei vincitori di una delle cennate categorie risultasse inferiore al numero dei posti ad essa riservati, il Ministro per le comunicazioni ha la facoltà di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

Art. 10.

L'esame di concorso consterà di prove scritte ed orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 11.

Con successivo decreto il Ministro per le comunicazioni nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati.

Art. 12.

In giorno da stabilirsi dal presidente, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formula i temi per le prove scritte.

Le prove scritte debbono svolgersi in altrettanti giorni, e la durata massima di ciascuna di esse è quella stabilita nei programmi di esame.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, vocabolari compresi. I lavori dovranno essere scritti su carta munita del bollo di ufficio e della firma di un membro della Commissione esaminatrice; essi non dovranno portare nè la firma del candidato nè altro segno di riconoscimento.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte; nei riguardi delle materie non ripartite in tesi il candidato dovrà rispondere alle domande che, nel periodo di tempo stabilito dal programma, gli saranno rivolte dalla Commissione.

Art. 13.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni; una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 14.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di ciascuna prova;
b) il punto di classificazione finale;
c) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati e il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 15.

I vincitori del concorso riceveranno gli scontrini pel viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza alla sede del reparto di Milizia nazionale portuaria ove dovranno compiere il periodo di esperimento di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Programma dell'esame di concorso per la nomina a capomanipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria.

Num. delle prove	MATERIE D'ESAME	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	ESAME SCRITTO.		
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o di cultura generale	8 ore	3
	E' in facoltà del candidato essere sottoposto a prove scritte per dimostrare di conoscere bene le lingue francese, tedesca e spagnola	8 ore	—
	Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità per ogni tre voti od ulteriore frazione di tre superiore ad 1,5 che il candidato avrà riportato al disopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.		
	ESAME ORALE (1)		
	Cultura giuridica:		
2	I gruppo	20 minuti	3
	a) Diritto e procedura penali comuni e marittimi	—	—
	b) Nozioni generali sui reati militari e sulla procedura penale militare .	—	—
3	II gruppo	20 minuti	2
	a) Elementi di diritto civile, costituzionale, amministrativo e corporativo	—	—
	b) Nozioni generali di diritto internazionale marittimo pubblico . .	—	—
	Cultura professionale:		
4	I gruppo	30 minuti	3
	a) Nozioni generali sul Codice per la Marina mercantile ed il Regolamento marittimo.		
	b) Nozioni tecniche elementari sulle navi e sui porti marittimi, nozioni sommarie sul servizio dei fari e del segnalamento marittimo e sul Codice internazionale dei segnali.		
5	II gruppo	15 minuti	3
	a) Nozioni generali sulla legge ed il Regolamento di P. S.		
	b) La disciplina militare.		
	Prova facoltativa di lingue estere . .	15 minuti per ogni lingua	—
6	Esperimento militare pratico di comando. Comando di un manipolo .	30 minuti	—

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun Gruppo.

N. B. — La Commissione avrà facoltà di interrogare i candidati anche sul tema da loro svolto per iscritto.

(2358)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.